

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

Decreto n. 9 /2020

IL PRESIDENTE

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 14 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativa; Visto il Codice dell'amministrazione digitale approvato con d. lgs. n. 82 del 2005:

Visto il decreto-legge 17/3/2020, n. 18, concernente l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto presidenziale n. 3 del 20/9/2019, relativo alla Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso il T.A.R. Basilicata;

Visti i decreti presidenziali n. 7 del 24/3/2020 e n. 8 del 25/3/2020, concernenti l'attività della suddetta Commissione e le limitazioni all'accesso del pubblico negli uffici del TAR durante il periodo dell'emergenza sanitaria;

Vista la nota prot. n. 5586 del 20/3/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, recante prime indicazioni operative per le Commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio costituite presso i Tribunali amministrativi regionali;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure organizzative relative all'attività della suddetta Commissione;

Sentiti il Presidente ed i Componenti della Commissione;

DISPONE

- 1. L'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere presentata, utilizzando il modello reso disponibile sul sito internet della Giustizia Amministrativa ed allegando la documentazione prescritta:
- A) in via telematica:
- a) mediante il Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA):
- depositando un'istanza *ante causam* con l'apposito "Modulo di deposito Istanza", selezionando "Istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato";
- in pendenza di un ricorso già incardinato, depositando nel fascicolo processuale la relativa istanza con il "Modulo di deposito atto/documento".
- b) mediante posta elettronica:
- inviando l'istanza, sottoscritta con firma digitale dalla parte, accompagnata dai relativi allegati, tramite PEC all'indirizzo tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it;
- inviando l'istanza, come copia informatica di un documento cartaceo, sottoscritta con firma autografa della parte, alla quale è allegata copia del proprio documento di identità unitamente alla documentazione prescritta, tramite PEC all'indirizzo tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it;
- B) per posta, tramite raccomandata a/r, alla Segreteria della Commissione presso il TAR Basilicata, via Rosica n. 89, 85100 Potenza, allegando all'istanza copia di un documento di identità unitamente alla prescritta documentazione;
- C) con consegna a mani al personale addetto presso l'Ufficio ricezione del Tribunale.



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

2. Durante il periodo dell'emergenza sanitaria, nel caso di presentazione dell'istanza a mezzo del servizio postale, gli interessati hanno l'onere di preavvertire del deposito con messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: seggen.pz@giustizia-amministrativa.it

Durante il periodo di interdizione dell'accesso del pubblico agli uffici di segreteria del TAR, disposto con decreto presidenziale n. 8 del 25/3/2020, l'accesso fisico può essere autorizzato dal Segretario Generale su appuntamento solo nel caso di sussistenza di comprovata necessità previa motivata richiesta dell'interessato da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica istituzionale: seggen.pz@giustizia-amministrativa.it

3. La Segreteria della Commissione procede ad una prima verifica della documentazione pervenuta (sottoscrizione dell'istanza; completezza della documentazione trasmessa; presenza delle autodichiarazioni richieste dalla legge e presenza della dichiarazione reddituale entro i limiti previsti), chiedendo se del caso a mezzo posta elettronica le eventuali integrazioni necessarie.

La documentazione è trasmessa per posta elettronica ai componenti la Commissione e caricata su SIGA (qualora non sia stata inserita direttamente dall'interessato).

- 4. Il Presidente della Commissione provvede alla convocazione.
- Il verbale della seduta è firmato da tutti i componenti e dal Segretario che ne cura la conservazione.
- 5. Il decreto che decide sull'istanza è redatto in forma di documento informatico, avvalendosi dell'apposito supporto redazionale della Scrivania del Magistrato (SdM) in uso al personale di magistratura.
- Il decreto, previa condivisione anche con modalità telematiche, è firmato dal Presidente e dal Segretario ed è caricato a sistema utilizzando le normali funzionalità di SIGA e nel fascicolo processuale del relativo ricorso, una volta incardinato.
- La Segreteria annota sul registro delle istanze i relativi esiti ed il numero dei decreti e invia tramite PEC i provvedimenti agli istanti e all'Agenzia delle entrate (per le verifiche del reddito dei soggetti ammessi al beneficio).
- 6. Durante il periodo dell'emergenza sanitaria la riunione della Commissione si può svolgere in collegamento da remoto, con le modalità indicate nel decreto presidenziale n. 7 del 24/3/2020, dandone atto in calce al dispositivo del provvedimento collegiale, unitamente alla indicazione della data della decisione e del luogo corrispondente alla sede dell'ufficio giudiziario.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), Titolare del trattamento è il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale (pres.pz@giustizia-amministrativa.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Responsabile della protezione dei dati personali della Giustizia Amministrativa (rpd@giustizia-amministrativa.it, PEC rpd@ga-cert.it). Responsabile del trattamento è, ai sensi dell'art. 4 n. 8 del Reg. UE 2016/679, MICROSOFT in forza dell'acquisto da parte della Giustizia amministrativa delle licenze relative all'utilizzo del pacchetto MICROSOFT Office 365 in utilizzo al personale della Giustizia amministrativa. Per dati personali si intendono gli identificativi utilizzati per scaricare l'App Microsoft Teams su PC e dispositivi mobili, nonché i dati trattati da Microsoft secondo il contratto stipulato tra Microsoft e la Giustizia amministrativa. Finalità del trattamento è il collegamento da remoto per lo svolgimento delle riunioni della Commissione. Il



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

trattamento dei Dati personali avverrà nell'osservanza degli obblighi sanciti dal GDPR e con le modalità rispettivamente stabilite da MICROSOFT alle cui informative si rinvia (https://docs.microsoft.com/it-it/microsoft-365/compliance/gdpr). Gli interessati potranno far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 79 del Regolamento. Non è consentita, ed è quindi esclusa dalla presente informativa, la chat e/o la registrazione audio-video.

Copia del presente decreto è trasmessa a cura della Segreteria Generale agli Ordini degli Avvocati operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, ai componenti della Commissione ed al personale amministrativo interessato nonché al Segretariato Generale, anche ai fini della pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa, ed al Responsabile della Protezione dei Dati per la Giustizia amministrativa.

Napoli, 27 aprile 2020

IL PRESIDENTE Fabio Donadono